

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 73

22° anno

24 marzo 1979

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 552/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 553/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 554/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 555/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto . . . . . 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 556/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 572/73 per quanto concerne l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 557/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 558/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1978 . . . . . 19
- Regolamento (CEE) n. 559/79 della Commissione, del 23 marzo 1979, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e nel settore vitivinicolo . . . . . 21

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

79/312/Euratom :

- 1 ★ Decisione del Consiglio, del 19 marzo 1979, relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom . . . . . 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 552/79 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	85,52
10.01 B	Frumento duro	130,81 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	87,68 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	90,58
10.04	Avena	86,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	77,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	4,72
10.07 B	Miglio	80,42 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	82,85 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	131,51
11.01 B	Farine di segala	134,52
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	213,82
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	140,78

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 553/79 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,  
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione  
comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,  
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai  
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal  
regolamento (CEE) n. 2725/78<sup>(3)</sup> e dai successivi rego-  
lamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,  
devono essere modificati conformemente all'allegato  
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in  
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,  
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n.  
2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo  
1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	3,65
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,22
10.02	Segala	0	2,43	2,43	2,43
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,53	0,53	0,53
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,46	0,46	0,46
10.07 C	Sorgo	0	4,26	4,26	4,26
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	5,11

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	6,50	6,50
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	4,85	4,85
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 554/79 DELLA COMMISSIONE**

del 23 marzo 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 1 208 tonnellate di frumento tenero, ossia 800 tonnellate di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'in-

cidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale, di 800 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica federale di Germania in una partita.

3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Bolivia 2313 / Harina de trigo / Arica la Paz / Donación de la Comunidad económica europea / Despachado por el Programa mundial de alimentos ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% dei sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 aprile 1979.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 aprile 1979, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua:

- aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata,
- diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

#### Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

*Articolo 7*

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere alle caratteristiche seguenti:

*Farina di frumento tenero:*

- umidità: massimo 14 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1 deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

*Farina di frumento tenero:*

- umidità: massimo 14 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

*Articolo 8*

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione non appena le riceve.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

*Articolo 9*

Un certificato di presa in conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 555/79 DELLA COMMISSIONE**

del 23 marzo 1979

**relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 000 tonnellate di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale, di 1 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza della consegna viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Nepal 2233 / Wheat / Calcutta / Gift of the European Economic Community / Action of World Food Program ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% dei sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 aprile 1979.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 aprile 1979, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua:
  - aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata,
  - diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25%, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e

immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

#### Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 7

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5% ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3% per i grani germinati e dell'1,5% per le impurità diverse.

#### Articolo 8

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;

- b) la data di partenza delle navi;

- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 9*

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 556/79 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 1979****recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 572/73 per quanto concerne l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/75 <sup>(6)</sup>, ha previsto che le restituzioni all'esportazione potevano essere fissate in anticipo, dietro richiesta, per i prodotti di cui al relativo allegato ;

considerando che la situazione attuale di mercato, ed in particolare le possibilità di esportazione, giustificano l'inclusione di un certo numero di questi prodotti nel regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 133 del 24. 5. 1975, pag. 50.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili, interi :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p>
04.05	<p>Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :</p> <p>A. Uova in guscio, fresche o conservate :</p> <p>I. Uova di volatili da cortile :</p> <p>b) altre (diverse dalle uova da cova) :</p> <p>— come tali</p> <p>B. Uova sgusciate e giallo d'uova :</p> <p>I. atti ad usi alimentari :</p> <p>a) Uova sgusciate :</p> <p>1. essiccate</p> <p>2. altre</p> <p>b) Giallo d'uova :</p> <p>1. liquido</p> <p>2. congelato</p> <p>3. essiccato</p>

**REGOLAMENTO (CEE) N. 557/79 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 1979****recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che la capacità minima di condizionamento e il periodo minimo di attività di condizionamento necessari per il riconoscimento delle imprese devono essere fissati in modo da garantire che le imprese in causa espletino l'attività di condizionamento a titolo principale e continuativo;

considerando che occorre tuttavia consentire alle imprese di condizionamento di adeguarsi gradualmente ai requisiti prescritti in materia di capacità minima di condizionamento, segnatamente quando si tratti d'imprenditori in attività già da un certo tempo;

considerando che, nella contabilità di magazzino che dev'essere tenuta dalle imprese riconosciute, devono figurare tutte le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto; che, per garantire un controllo efficace, è necessario sottoporre all'obbligo di tenere detta contabilità di magazzino anche le imprese non riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio importato in piccoli imballaggi;

considerando che, ai fini del controllo, si può ravvisare la necessità, in taluni casi, di controllare anche la contabilità finanziaria dell'impresa interessata ed eventualmente di effettuare altre verifiche presso gli operatori a monte o a valle di detta impresa; che, a tal fine, occorre prevedere la possibilità di estendere il controllo alla contabilità relativa al condizionamento dell'olio di semi;

considerando che, a causa della data di pubblicazione del presente regolamento, può temersi che il riconoscimento non possa essere accordato in taluni casi già alla data di applicazione del regime di aiuto al consumo; che per ovviare agli inconvenienti risultanti da tale ritardo, è d'uopo disporre che le imprese che hanno chiesto il riconoscimento nel mese di aprile 1979 fruiscono dell'aiuto per i quantitativi di olio usciti dai loro impianti prima della data del riconoscimento; che, in alcuni casi, è impossibile controllare il quantitativo uscito dalle imprese prima di tale data; che, in questa ipotesi, occorre autorizzare lo Stato

membro in questione a determinare forfettariamente il quantitativo d'olio per il quale può essere concesso l'aiuto;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto, quest'ultimo dev'essere riservato agli oli condizionati in piccoli imballaggi, tradizionalmente richiesti dal consumatore;

considerando che, tuttavia, l'esperienza dimostra che le imprese utilizzano in genere imballaggi di contenuto maggiore, per soddisfare la domanda di talune categorie di consumatori; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto anche per l'olio condizionato in questi imballaggi nel corso del periodo necessario affinché gli operatori si adeguino alle esigenze del regime di aiuto al consumo;

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è concesso per l'olio prodotto e immesso sul mercato nella Comunità; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre definire la nozione di immissione sul mercato nella Comunità;

considerando che, nella domanda di aiuto, devono figurare almeno le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto;

considerando che il quantitativo minimo che forma oggetto di ogni domanda di aiuto dev'essere fissato in modo da consentire una gestione razionale del regime in causa;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre definire le modalità di versamento dell'aiuto stesso;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime, occorre subordinare il beneficio dell'anticipo dell'aiuto alla costituzione di una cauzione, la quale verrà svincolata non appena riconosciuto il diritto all'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva<sup>(3)</sup>, ogni immissione in libera pratica di olio d'oliva importato sfuso o in imballaggi di contenuto determinato deve essere subordinata alla costituzione di una cauzione la quale verrà svincolata non appena detto olio non sia più in condizione di poter beneficiare dell'aiuto; che occorre definire le modalità di applicazione del regime cauzionale;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di controllo degli oli importati di cui sopra, occorre definire gli impieghi che non consentono all'olio di beneficiare dell'aiuto; che, a tal fine, si deve disporre il rilascio, da parte dello Stato membro, di un documento comprovante che l'olio è stato destinato ad uno degli impieghi in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, ogni impresa di condizionamento deve avere una capacità di condizionamento di almeno 3 tonnellate di olio per giornata lavorativa di 8 ore.

Tuttavia, fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3, le imprese di condizionamento che non hanno la capacità minima sopra indicata sono riconosciute per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1979, a condizione che la loro attività sia iniziata anteriormente al 1° aprile 1978.

2. A decorrere dal 1° novembre 1980, ogni impresa riconosciuta deve avere una capacità di condizionamento di almeno 6 tonnellate di olio per giornata lavorativa di 8 ore.

#### *Articolo 2*

Ai fini del riconoscimento, ogni impresa deve impegnarsi:

- a) ad esercitare la sua attività, salvo casi di forza maggiore, per un periodo di almeno 150 giorni per campagna;
- b) a condizionare, durante il periodo d'attività di cui alla lettera a), un quantitativo globale di almeno 90 tonnellate di olio d'oliva;
- c) a condizionare un quantitativo minimo di 15 tonnellate di olio d'oliva per ogni periodo di 30 giorni di attività effettiva.

Tuttavia, in deroga al comma precedente, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1979, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate rispettivamente a 88 e 53.

Per le imprese che iniziano l'attività in corso di campagna, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate proporzionalmente al numero di mesi che devono trascorrere prima della fine della campagna in causa.

#### *Articolo 3*

Ai fini del riconoscimento, ogni impresa di condizionamento tiene, a decorrere dalla data di presentazione

della domanda di riconoscimento, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti:

- a) scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
- b) quantità e qualità, per ogni partita, dell'olio d'oliva entrato nell'impresa, distinte secondo l'origine e la presentazione;
- c) per ogni partita entrata, numero della fattura d'acquisto o, se del caso, numero della bolletta di consegna della partita o di altro documento equivalente;
- d) numero di imballaggi immediati entrati nell'impresa, distinti secondo la capacità;
- e) numero di imballaggi immediati utilizzati, distinti secondo la capacità;
- f) quantità e qualità di olio d'oliva condizionato;
- g) quantità e qualità dell'olio d'oliva uscito dall'impresa, per ogni partita;
- h) per ogni partita uscita, numero della fattura di vendita o, se del caso, numero della bolletta di uscita della partita o di altro documento equivalente;
- i) movimenti degli oli all'interno o all'esterno del perimetro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), nonché tra detto perimetro e il luogo di magazzino di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

#### *Articolo 4*

1. Il numero d'identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78 è preceduto dalle lettere seguenti:

- (CEE)-F, per le imprese situate in Francia,
- (CEE)-ITA, per le imprese situate in Italia,
- (EEC)-IRL, per le imprese situate in Irlanda,
- (EWG)-D, per le imprese situate nella Repubblica federale di Germania,
- (EØF)-DK, per le imprese situate in Danimarca,
- (EEG)-NL, per le imprese situate nei Paesi Bassi,
- (CEE) (EEG)-B, per le imprese situate in Belgio,
- (CEE)-L, per le imprese situate nel Lussemburgo,
- (EEC)-UK, per le imprese situate nel Regno Unito.

2. Il numero d'identificazione viene apposto in modo indelebile su ogni imballaggio immediato di cui all'articolo 7, contenente olio d'oliva destinato ad essere immesso sul mercato della Comunità e a beneficiare dell'aiuto al consumo.

A decorrere dalla data del riconoscimento e sino al 31 ottobre 1979, il numero d'identificazione può essere aggiunto su ogni imballaggio utilizzato per il condizionamento degli oli di origine comunitaria usciti dall'impresa al più tardi alla data sopra indicata.

*Articolo 5*

1. Entro il 15 giugno 1979, le imprese di condizionamento riconosciute, la cui domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente al 1° maggio 1979, dichiarano allo Stato membro interessato:

- a) i quantitativi di olio d'oliva di origine comunitaria condizionati in imballaggi immediati di 55 litri o meno, usciti dall'impresa tra il 1° aprile 1979 e la data del riconoscimento;
- b) le scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti al 1° aprile 1979;
- c) i quantitativi di olio d'oliva, distinti secondo l'origine e la presentazione, entrati nell'impresa tra il 1° aprile 1979 e la data di presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Le imprese di condizionamento riconosciute, la cui domanda di riconoscimento sia stata presentata a decorrere dal 1° maggio 1979, beneficiano dell'aiuto al consumo soltanto per i quantitativi di olio d'oliva usciti dalle imprese stesse a decorrere dalla data del riconoscimento.

*Articolo 6*

Gli Stati membri controllano mediante campionamento, secondo i metodi indicati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77, che l'olio condizionato in un imballaggio immediato conforme alle disposizioni dell'articolo 7 risponda a una delle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

*Articolo 7*

Per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva deve essere condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recanti il numero d'identificazione di cui all'articolo 4.

Le imprese che hanno utilizzato, per l'olio d'oliva immesso sul mercato della Comunità, imballaggi immediati di contenuto netto superiore a quello sopra indicato, ma non eccedente 55 litri, sono tuttavia autorizzate a usare tali imballaggi sino al 31 ottobre 1979 per il condizionamento di un quantitativo globale di olio d'oliva che non superi i  $\frac{7}{12}$  della media dei quantitativi condizionati negli imballaggi in causa durante le ultime due campagne.

*Articolo 8*

1. Ai sensi del presente regolamento, si considera immesso sul mercato della Comunità l'olio d'oliva uscito da un'impresa di condizionamento riconosciuta dopo essere stato condizionato conformemente all'articolo 7.

2. Ai sensi del presente regolamento, si considera uscito dall'impresa di condizionamento l'olio d'oliva che, dopo essere stato condizionato, lascia:

- a) il perimetro dell'impresa in cui è stato effettuato il condizionamento;
- b) qualora l'olio non possa essere immagazzinato entro il suddetto perimetro, qualsiasi deposito situato al di fuori di esso.

Il deposito di cui alla lettera b) deve presentare garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati ed essere stato preliminarmente riconosciuto dall'organismo incaricato del controllo.

*Articolo 9*

In caso di necessità, gli Stati membri adottano le disposizioni che permettano di garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del comma precedente.

*Articolo 10*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3089/78, l'impresa di condizionamento interessata presenta una domanda di aiuto prima della fine di ogni mese per i quantitativi di olio di oliva usciti dall'impresa il mese precedente.

Ogni domanda si riferisce ad un quantitativo di almeno 15 tonnellate.

2. La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

- nome e indirizzo dell'impresa richiedente,
- numero d'identificazione della stessa,
- quantitativo di olio d'oliva per il quale è chiesto l'aiuto.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ha valore di domanda di aiuto per i quantitativi di olio d'oliva previsti da detta disposizione. Lo Stato membro interessato, qualora non sia in grado di verificare l'esattezza della dichiarazione relativa a tali quantitativi, determina forfettariamente il quantitativo che ha diritto all'aiuto, tenendo conto in particolare del quantitativo medio uscito mensilmente dall'impresa considerata nel periodo compreso tra la data del riconoscimento e il 31 ottobre 1979.

4. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, per le domande di aiuto presentate non oltre il 31 ottobre 1979, l'aiuto può essere versato entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

*Articolo 11*

1. L'importo dell'aiuto viene anticipato qualora l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.

2. La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto.

3. La cauzione viene svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda.

Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.

*Articolo 12*

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78, gli Stati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità di magazzino delle imprese di condizionamento riconosciute.

In caso di dubbio circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si può procedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori dell'olio e all'impresa di condizionamento e presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio condizionato.

Qualora i suddetti fornitori od operatori siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata l'impresa di condizionamento, gli Stati membri interessati si prestano mutua assistenza per l'esecuzione dei controlli previsti dal presente articolo.

2. Per le imprese che effettuano il condizionamento di olio d'oliva e di olio di semi, il controllo previsto dal presente articolo può essere esteso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria relative all'attività di condizionamento degli oli diversi dall'olio d'oliva.

*Articolo 13*

1. Ogni immissione in libera pratica di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, esclusi gli oli delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 5 litri, è subordinata alla presentazione della prova che la cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è stata costituita.

2. L'importo della cauzione è pari al 100 % dell'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario.

Tuttavia :

a) l'importo della cauzione applicabile agli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, è pari :

per la Spagna, al 97 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

per la Tunisia, al 93 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

per la Grecia e il Marocco, all'89 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

per gli altri paesi, all'84 % dell'importo dell'aiuto al consumo ;

b) l'importo della cauzione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune è pari al 78 % dell'aiuto al consumo.

3. La cauzione viene costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui la cauzione è costituita.

4. La cauzione viene svincolata, salvo caso di forza maggiore, entro quattro mesi dalla data d'immissione in libera pratica su presentazione dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dal quale risulti che l'olio immesso in libera pratica o un quantitativo equivalente di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, la cauzione viene incamerata a concorrenza del 10 % per ogni mese di ritardo nella presentazione di detto certificato.

Per quanto riguarda gli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I b) e c) della tariffa doganale comune, l'importo della cauzione da svincolare, per 100 kg di olio d'oliva posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo, è pari :

— all'84 % dell'aiuto al consumo per gli oli della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune ;

— al 78 % dell'aiuto al consumo per gli oli della sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune.

Qualora le condizioni previste dal presente articolo siano soddisfatte soltanto per una parte dell'olio in causa, la cauzione viene svincolata proporzionalmente a tale quantitativo.

*Articolo 14*

1. L'olio di cui all'articolo 13, paragrafo 4, si considera posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualora :

- a) sia stato condizionato presso un'impresa situata nella Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sia uscito da detta impresa, oppure
- b) abbia lasciato il territorio geografico della Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti di numero d'identificazione, ovvero sfuso, oppure
- c) sia stato utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesce o di ortaggi senza beneficiare della restituzione alla produzione prevista per l'olio d'oliva di origine comunitaria usato nelle suddette fabbricazioni.

2. Le imprese che prevedono di porre l'olio di cui all'articolo 13, paragrafo 4, in una delle condizioni contemplate al paragrafo 1, lettere a) e c), devono informarne preventivamente le autorità dello Stato membro interessato.

Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera a), le imprese diverse da quelle riconosciute devono tenere una contabilità di magazzino conformemente all'articolo 3, lettera da b) a i), completata dall'indicazione delle scorte di olio d'oliva esistenti alla data in cui l'informazione di cui al comma precedente è stata fornita all'autorità competente.

Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera c), le imprese devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 615/71.

3. A richiesta delle imprese di cui al paragrafo 2, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al facsimile riprodotto in allegato, previa loro dimostrazione di aver effettivamente posto l'olio in una delle condizioni definite dal paragrafo 1, lettere a) e c).

4. In caso di esportazione, la prova dell'avvenuta operazione deve essere fornita come in caso di restitui-

zione all'esportazione. Tale prova deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state espletate le formalità di esportazione.

A richiesta dell'interessato, l'autorità competente rilascia il certificato di cui al paragrafo 3.

Qualora l'olio sia stato esportato in Svizzera o in Austria secondo la procedura del transito comunitario interno o abbia transitato per i suddetti paesi secondo la stessa procedura prima di raggiungere il paese di destinazione, il certificato viene rilasciato, sempreché si sia provato che l'olio in causa è stato immesso in libera pratica in un paese terzo, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore.

5. L'olio d'oliva per il quale è stato rilasciato un certificato secondo le modalità di cui al paragrafo 4 può beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 soltanto se il certificato è annullato o se viene costituita una nuova cauzione, conformemente all'articolo 13.

#### *Articolo 15*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono adottare per l'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione i dati relativi:

- ai quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente;
- all'importo delle cauzioni di cui all'articolo 13 incamerate nel corso del mese precedente.

#### *Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

ALLEGATO

<p><b>CERTIFICATO</b> Regolamento (CEE) n. 557/79</p>	<p><b>EG EF CE EC</b></p>
<p>Organismo emittente (nome e indirizzo):</p>	<p>N. .... <b>Originale/Copia</b></p>
	<p>Titolare (nome, indirizzo e Stato membro):</p>
<p>Designazione dei prodotti:</p>	<p>Peso netto (in cifre):</p>
	<p>Numero della tariffa doganale comune:</p>
<p>Peso netto (in lettere):</p>	

**Attestato rilasciato dall'organismo emittente:**

• Si certifica che l'olio di oliva sopra descritto è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/79 • (condizionato/esportato/utilizzato per la fabbricazione di conserve)<sup>(1)</sup>

Fatto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

(Firma)

(Timbro)

<sup>(1)</sup> Cancellare le diciture inutili.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 558/79 DELLA COMMISSIONE**

del 23 marzo 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto d'adesione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti citati all'articolo 1 del presente regolamento e i prezzi di questi prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 326/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo<sup>(2)</sup>, la concessione delle restituzioni è limitata al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità; che le restituzioni vanno fissate per varietà della produzione della Comunità tenendo presenti gli elementi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 326/71;

considerando che i prezzi del tabacco hanno subito forti ribassi sul mercato mondiale; che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 326/71, le ripercussioni di tale crollo dei prezzi sulla competitività dei tabacchi comunitari costituiscono uno dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 e consentono quindi di fissare la restituzione al di fuori dei limiti stabiliti da detto articolo;

considerando che inoltre il mercato della varietà Round Tip si caratterizza in particolare per limitati

sbocchi e per dei costi di commercializzazione eccezionalmente elevati; che il carattere specifico di questo mercato costituisce pertanto, ai sensi dell'articolo 4 del detto regolamento, uno dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 e permette di fissare le restituzioni oltre i limiti fissati da questo articolo;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di esportazione esistenti e delle disponibilità sul mercato della Comunità occorre accordare una restituzione per alcune varietà della produzione 1978 per le destinazioni indicate nell'allegato;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri alla situazione attuale del mercato del tabacco e in particolare ai prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare una restituzione per i prodotti, gli importi e i paesi ripresi in allegato;

considerando che il comitato di gestione per il tabacco greggio non ha formulato restituzione parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco delle varietà di tabacco in colli della raccolta 1978 alle quali è accordata la restituzione all'esportazione prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, gli importi di detta restituzione e i paesi terzi destinatari figurano in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica fino al 31 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Varietà	Importi della restituzione (UC/kg)	Paesi di destinazione
1a	Badischer Geudertheimer	0,28	} verso tutti i paesi terzi
1b	Forchheimer Havanna	0,28	
2	Badischer Burley E	0,28	
11a	Burley 1	0,25	} verso tutti i paesi terzi, ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada
11b	Maryland	0,25	
12	Kentucky	0,28	
14	Beneventano	0,28	verso tutti i paesi terzi
15	Xanti-Yakà	0,28	} verso tutti i paesi, ad eccezione della Grecia, della Turchia e della Jugoslavia
16	Perustitza	0,28	
17	Erzegovina	0,28	
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	0,70	verso tutti i paesi terzi, ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada

**REGOLAMENTO (CEE) N. 559/79 DELLA COMMISSIONE**

del 23 marzo 1979

**che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70, appartenenti alle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, occorre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, fissare la differenza tra la media dei prezzi

d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e dall'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissata a 0,2738 UC per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del 19 marzo 1979**

**relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom**

**(79/312/Euratom)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom <sup>(1)</sup>, modificato dalla decisione 73/45/Euratom <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo X,

vista la decisione del Consiglio del 29 marzo 1977, relativa al rinnovo, per il periodo che termina il 28 marzo 1979, dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato suddetto è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.na. B. McLean, comunicate al Consiglio in data 12 gennaio 1979;

considerando la candidatura presentata dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in data 12 gennaio 1979,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. G. Wynn è nominato membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione della sig.na B. McLean per la restante durata del mandato di quest'ultima vale a dire fino al 28 marzo 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. MONORY

---

<sup>(1)</sup> GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

<sup>(2)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.